



Personale docente ed educativo delle scuole elementari, secondarie di 1° e 2° grado dell'Alto Adige

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di

informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
24/10/2005	31/12/2019	3% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	29%; 100% ²
01/01/2020	ad oggi	3%-5%-7% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	29%; 100% ²

N.B. Per precisazioni in merito alla contribuzione a carico del datore di lavoro si rimanda alla sezione "VICENDE CONTRIBUTIVE".

¹ Il CCPL 24/10/2005 prevede che all'1% a carico dell'Amministrazione si aggiunga un ulteriore contributo pari all'1,5% della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico della Provincia. Tale contributo è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% (per un totale quindi del 3%).

² Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:

- il 29% del TFR equivalente al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti già assunti giuridicamente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2000;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per i dipendenti già assunti giuridicamente a tempo indeterminato prima del 01/01/2001 (c.d. optanti);
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti giuridicamente con contratto a tempo indeterminato successivo al 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

³ Il CCPL 17/12/2019 prevede che per i dipendenti inquadrati nella posizione stipendiale pari a 0-8 anni, la contribuzione complessiva del datore di lavoro aumenta del 2%, passando dal 3% al 5%. Inoltre la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro viene aumentata del 2% per coloro che contribuiscono al fondo pensione con almeno il 2%.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
24/10/2005	31/12/2017 ¹	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5% 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 24/10/2005
01/01/2020	ad oggi	a scaglioni dello 0,5% della retribuzione	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 24/10/2005

¹ Solo per Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in quanto il CCPL 24/10/2005 prevedeva la facoltà di aumento a scaglioni dello 0,5% della retribuzione, fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale. Dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la parificazione fiscale tra dipendenti pubblici e privati. N.B. Il personale può variare la propria contribuzione a partire dal 1° gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta alla Provincia entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

Destinatari

LABORFONDS

Il CCPL sottoscritto in data 24/10/2005 prevede che il trattamento di previdenza complementare sia applicato al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie superiori, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

- La base di calcolo delle quote a carico di lavoratore e datore di lavoro è costituita dalla retribuzione utile al calcolo del TFR: osizione stipendiale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e tredicesima mensilità
- Per il calcolo della quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS) si deve fare riferimento a quanto disposto dal DPCM 20 dicembre 1999. "L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione (...) prendendo a riferimento il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità)."

VICENDE CONTRIBUTIVE

- CCPL 24/10/2005: In prima applicazione del presente contratto, su specifica richiesta del personale in servizio da presentarsi entro il 31 dicembre 2005, l'adesione al fondo decorre dal 1° gennaio 2004 o dalla successiva data di assunzione, sempre che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il restante personale la relativa adesione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla Provincia

dell'adesione al fondo di pensione complementare.

Di seguito si elencano i lavoratori che devono optare per il passaggio dal regime di TFS al regime di TFR contestualmente all'adesione al fondo pensione negoziale prescelto:

- insegnanti di ruolo con accesso al ruolo prima del 01.01.2001 e da allora in servizio senza soluzione di continuità;
- personale docente con incarico di religione, cui è stato assegnato l'incarico di religione prima del 01.01.2001 e che da allora ha avuto un incarico di religione senza soluzione di continuità;
- insegnanti di ruolo con accesso al ruolo successivamente al 31.12.2000 e con precedente incarico di religione con durata almeno dal 01.01.2000 fino alla data di accesso al ruolo senza soluzione di continuità senza soluzione di continuità;
- personale docente con incarico di religione, cui è stato assegnato l'incarico di religione successivamente al 31.12.2000 e con precedente incarico di religione con durata almeno dal 01.01.2000 fino alla data dell'incarico successivo al 31.12.2000 senza soluzione di continuità.

Di seguito si elencano i lavoratori che non devono optare per il passaggio dal regime di TFS al regime di TFR contestualmente all'adesione al fondo pensione negoziale prescelto:

- tutti i supplenti inclusi gli insegnanti di religione assunti a tempo determinato, indipendentemente dai loro precedenti servizi;
- insegnanti di ruolo con accesso al ruolo successivamente al 31.12.2000, i quali prima:
 - non hanno prestato nessun servizio;
 - hanno lavorato, anche con soluzione di continuità, come supplenti;
 - hanno avuto un incarico di religione successivamente al 01.01.2000;
- personale docente con incarico di religione successivo al 31.12.2000, il quale prima:
 - non ha prestato nessun servizio;
 - ha lavorato, anche con soluzione di continuità, come supplente;
 - ha avuto un incarico di religione successivamente al 01.01.2000.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Indice:

17/12/2019 CCPL Accordo di rinnovo

24/10/2005 CCPL Accordo sulla previdenza complementare

17/12/2019

Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il triennio 2016 - 2018

Sottoscritto in data 17 dicembre 2019 in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 997 del 26 novembre 2019.

Art. 4- Modifica del Contratto collettivo provinciale 24 ottobre 2005 sulla previdenza complementare del personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano

1. Dopo l'articolo 3, comma 2, del Contratto collettivo provinciale 24 ottobre 2005 sulla previdenza complementare del personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano sono aggiunti i seguenti commi 2/bis, 2/ter, 2/quater e 2/quinquies:

„2/bis. Per i dipendenti inquadrati nella posizione stipendiale pari a 0-8 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata di due punti percentuali. Questo contributo aggiuntivo viene versato fino a quando il personale non passi alla posizione stipendiale superiore .

2/ter. Sono possibili i seguenti aumenti della contribuzione :

a) Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il contributo a carico della Provincia ai sensi del comma 2 nonché ai sensi del comma 2/bis del presente articolo, è aumentato di due punti percentuali, qualora anche il personale aumenti il contributo a proprio carico ad almeno il due per cento oppure questo contributo ammonti già ad almeno il due per cento;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la Provincia aumenta il suo contributo di cui al comma 2/bis e comma 2/ter, lettera a), di ulteriori due punti percentuali, qualora per detto periodo anche il personale, che nell'anno 2019 aveva un rapporto di lavoro ed era iscritto ad un fondo di previdenza complementare, aumenti il contributo a suo carico di un ulteriore punto percentuale oppure qualora, nell'anno 2019, il contributo a proprio carico sia già ammontato ad almeno il due per cento .

2/quater: Il personale, che intende avvalersi degli aumenti della contribuzione previsti dal comma 2/ter, lettera a), con decorrenza dal 1° gennaio 2020 deve comunicare alla Provincia per iscritto entro il 28 febbraio 2020 la variazione della propria

2/quinquies: Il personale, che intende avvalersi degli aumenti della contribuzione previsti dal comma 2/ter, lettera b), deve comunicare alla Provincia per iscritto entro il 30 ottobre 2020 la variazione della propria contribuzione al fondo.”

24/10/2005

Sottoscritto in data 24. ottobre 2005 (sulla base della deliberazione della Giunta provinciale del 03.10.2005 n.3692)

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) disciplina ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 9, del DPR 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345, la previdenza complementare. Esso si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie superiori, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

2. Rimane ferma la disciplina statale sulla previdenza complementare finanziata dallo Stato e sulla trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, fatta salva comunque la facoltà del personale di cui al comma 1 di aderire ad un fondo regionale.

Art. 2 - Adesione ai fondi pensione complementare

1. Il personale di cui all'articolo 1 può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio Trentino-Alto Adige "Laborfonds" o, in alternativa, ad altri fondi pensione secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Le modalità di adesione ai fondi, di permanenza nei fondi e di ogni altra facoltà esercitabile dal personale sono disciplinate dagli statuti e dagli accordi costitutivi dei fondi stessi.

3. In prima applicazione del presente contratto, su specifica richiesta del personale in servizio da presentarsi entro il 31 dicembre 2005, l'adesione al fondo decorre dal 1° gennaio 2004 o dalla successiva data di assunzione, sempre che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il restante personale la relativa adesione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla Provincia dell'adesione al fondo di pensione complementare.

Art. 3 - Contribuzione

1. Sono versate le seguenti contribuzioni sulla retribuzione utile ai fini del TFR:

a) l'1% a carico dell'Amministrazione, previsto dal primo periodo del comma 2 dell'art. 11 dell'Accordo Nazionale 14 marzo 2001, che, sulla base dell'apposita convenzione da stipularsi tra l'INPDAP e la Provincia, viene anticipato dalla Provincia per conto dell'INPDAP in favore del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds";

b) un ulteriore contributo pari all'1,5 % a carico della Provincia in favore del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds" o ad altri fondi ai sensi della rispettiva normativa statale o contrattuale;

c) l'1% con ritenuta a carico del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds" o ad altri fondi ai sensi della rispettiva normativa statale o contrattuale.

2. L'ulteriore contributo a carico della Provincia di cui al precedente comma 1, lettera b) è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

3. I versamenti ai fondi pensione complementare cui può aderire il personale, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il personale associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti alla lettera c) del comma 1, a scaglioni dello 0,5 % della retribuzione, ivi indicata fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'ente. Il personale può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1. gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta alla Provincia entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

4. L'obbligo contributivo a carico del personale ed a carico dell'Amministrazione provinciale, anche per quanto concerne la parte di contribuzione anticipata per conto dell'INPDAP ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sorge in conseguenza dell'adesione al fondo da parte del personale su base volontaria. In caso di mancata adesione ad un fondo al personale non è dovuto alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto trova applicazione la disciplina statale prevista dall'accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola, sottoscritto il 14 marzo 2001, nonché dai successivi contratti collettivi in materia di previdenza complementare in favore del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Unterzeichnet am 24 Oktober 2005 (aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 03.10.2005 Nr. 3692)

Art. 1 – Gegenstand und Anwendungsbereich

1. Der vorliegende Landeskollektivvertrag (LKV) regelt die Ergänzungsvorsorge im Sinne des Art. 12, Absatz 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, ersetzt durch Art. 1, Absatz 2 des Legislativdekretes vom 19. November 2003, Nr. 345. Der Vertrag gilt für das Lehrpersonal, das Lehrpersonal mit Diplom an Oberschulen, die Erzieher/innen, mit unbefristetem und befristetem Vertrag, gemäß Artikel 1 des Legislativdekretes vom 24. Juli 1996, Nr. 434.

2. Die staatlichen Bestimmungen über die vom Staat finanzierte Ergänzungsvorsorge und über die Umwandlung der Dienstabfindung in die Abfertigung bleiben unverändert, unbeschadet des Rechts des Personals gemäß Absatz 1 einem regionalen Zusatzrentenfonds beizutreten.

Art. 2 - Beitritt zu den Zusatzrentenfonds

1. Das Personal laut Artikel 1 kann dem Zusatzrentenfonds für Beschäftigte von in der Region Trentino-Südtirol tätigen Arbeitgebern, kurz „Laborfonds“ genannt, oder, alternativ dazu, anderen Zusatzrentenfonds gemäß der Regelung im staatlichen Kollektivvertrag beitreten.
2. Die Beitrittsmodalitäten, der Verbleib bei den Fonds sowie sämtliche andere Rechte, die das Personal ausübt, werden von den Statuten und den Gründungsabkommen der Fonds geregelt.
3. Der Beitritt zum Fonds erfolgt mit Wirkung vom 1. Jänner 2004 bzw. ab dem darauf folgenden Dienstantrittsdatum, unter der Voraussetzung, dass das Personal im Dienst einen entsprechenden Antrag innerhalb 31. Dezember 2005 einreicht und diese Wirkung mit den Bestimmungen des jeweiligen Fonds vereinbar ist. Für das restliche Personal wird der Beitritt jeweils ab dem 1. des darauf folgenden Monats wirksam, an dem die Mitteilung über den Beitritt zum Rentenfonds an die Provinz erfolgt.

Art. 3 - Beitragsleistung

1. Folgende Beiträge auf die für die Abfertigung geltende Entlohnung werden überwiesen :a) 1% zu Lasten der Verwaltung lt. ersten Abschnitt des Absatzes 2 von Art. 11 des staatlichen Abkommens vom 14. März 2001; dieser Beitrag wird für das Personal, das dem „Laborfonds“ beitrifft, von der Provinz für das Nationale Fürsorgeinstitut für Angestellte der öffentlichen Verwaltung (INPDAP) aufgrund einer eigenen Vereinbarung, die zwischen dem INPDAP und der Provinz abzuschließen ist, vorausgezahlt;b) ein zusätzlicher Beitrag im Ausmaß von 1,5% zu Lasten der Provinz für das Personal, das dem „Laborfonds“ oder einem anderen Zusatzrentenfonds gemäß der geltenden staatlichen Regelung bzw. des geltenden staatlichen Kollektivvertrages beitrifft;c) 1% zu Lasten des Personals, welches dem „Laborfonds“ oder einem anderen Zusatzrentenfonds gemäß der geltenden staatlichen Regelung bzw. des geltenden staatlichen Kollektivvertrages beitrifft.
 2. Der Zusatzbeitrag zu Lasten der Provinz gemäß vorhergehendem Absatz 1, Buchstabe b) wird mit Wirkung vom 01. Jänner 2005 auf 2% erhöht und so lange überwiesen, bis die Zusatzlohnelemente, die nach dem geltenden Landeskollektivvertrag ausbezahlt werden, nicht für die anreifende Abfertigungs-rücklage zählen.
 3. Die Überweisungen an die Zusatzrentenfonds, denen das Personal beitreten kann, einschließlich der zusätzlichen Beiträge, erfolgen gemäß den Statuten und Gründungsabkommen der Fonds. Das dem Fonds beigetretene Personal kann zum Beitrag lt. Absatz 1, Buchstabe c) stufenweise zusätzliche Beiträge im Ausmaß von 0,5% auf die im Absatz 1 angeführte Entlohnung leisten, und zwar innerhalb der maximalen Absetzbarkeit von der Steuer, unbeschadet des Beitrages zu Lasten der Verwaltung. Das Personal kann das Ausmaß der eigenen Beitragsleistung ab 1. Jänner eines jeden Jahres ändern, muss dafür jedoch der Provinz innerhalb 30. Oktober des vorhergehenden Jahres schriftlich Bescheid geben.
 4. Die Beitragspflicht zu Lasten des Personals und zu Lasten der Landesverwaltung, auch für den Teil, der lt. Absatz 1, Buchstabe a) für das Nationale Fürsorgeinstitut für Angestellte der öffentlichen Verwaltung (INPDAP) vorausgezahlt wird, entsteht aufgrund des freiwilligen Beitritts zum Fonds von Seiten des Personals. Keinerlei Anspruch auf irgendwelche Ersatzvergütung hat jenes Personal, welches nicht einem Zusatzrentenfonds beitrifft.
 5. Für alle Bereiche, die im vorliegenden Vertrag nicht anders geregelt sind, findet die staatliche Regelung gemäß dem Abkommen für die Errichtung des nationalen Zusatzrentenfonds für das Personal der Schule, unterzeichnet am 14. März 2001, sowie die darauf folgenden Kollektivverträge über die Ergänzungsvorsorge für das Personal lt. Absatz 1 von Artikel 1, Anwendung.
-